



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 62 del 01/08/2017

OGGETTO: FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ ANNO 2017. PROVVEDIMENTI

L'anno **duemiladiciassette** addì **uno** del mese di **agosto** alle ore **18:30** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MURATORI EMILIA	SINDACO	Presente
GALLI GIOVANNI	VICE SINDACO	Presente
RONDELLI MAURO	ASSESSORE	Presente
DANI ELIO	ASSESSORE	Presente
ZANANTONI RITA	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE MANZINI ELISABETTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MURATORI EMILIA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ ANNO 2017. PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni aderenti hanno approvato e sottoscritto apposite convenzioni di attribuzione di funzioni e servizi tra le quali quella relativa alla contrattazione decentrata e alle relazioni sindacali;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22/1/2004 e risultano suddivise in:
 - a) RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - b) RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL 1/4/1999, il quale stabilisce che presso ciascun ente sono annualmente destinate le risorse per sostenere le iniziative tese a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi in base a modalità e parametri specifici;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi contratti nazionali che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL 9/5/2006, art. 8 CCNL 11/4/2008 e art. 4 CCNL 31/7/2009);

CONSIDERATO:

- che l'attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- che la maggior parte delle risorse decentrate del fondo sono costituite dalla quota che, ai sensi di CCNL, ha carattere di certezza, stabilità e continuità (cc.dd. risorse di parte stabile), determinate in modo automatico secondo parametri di computo predefiniti dalla disciplina contrattuale nazionale di comparto, senza margini di discrezionalità da parte delle Amministrazioni;
- che, quanto alla parte variabile del fondo, sono contrattualmente previste fonti di alimentazione discrezionali, che richiedono pertanto una valutazione da parte dell'organo di governo e che, anche se già autorizzate per gli anni passati, devono trovare annuale motivazione nello sviluppo dei programmi e dei processi di produzione dei servizi, oltre che nelle azioni di sostegno dei relativi assetti organizzativi, in coerenza con i dettati del vigente CCNL;

VISTI:

- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della *performance* e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 117 del 28/12/2016 con la quale, in linea con gli indirizzi forniti e finalizzati al perseguimento di obiettivi di politica di valorizzazione dell'impegno e della flessibilità operativa del personale si è autorizzata la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione della preintesa di Accordo Quadro di parte normativa (Accordo Unionale), valevole e impegnativo per tutte le Amministrazioni dell'area vasta dell'Unione e decorrente dal 1° gennaio 2016;

ATTESO che dall'anno 2010 il fondo ha subito una graduale riduzione per effetto del trasferimento all'Unione Terre di Castelli di funzioni e servizi (Welfare e Polizia Municipale), con contestuale trasferimento di risorse umane e relative quote di risorse decentrate;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014 (c.d. consolidamento decurtazioni, da effettuarsi secondo le istruzioni applicative della circolare della RGS nr. 20 dell'8 maggio 2015);

RICORDATO che l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), prevedeva che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”* e dato atto che, alla luce dei decreti attuativi della Riforma Madia, il limite di cui all'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 non è più in vigore;

RICHIAMATO l'art. 23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75:

- comma 2: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;
- comma 3: *“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, **anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento**, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”* ;

ACCERTATO quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento al fine della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2017;

RITENUTO di incrementare **la parte stabile** del Fondo con gli importi della Retribuzione individuale di Anzianità (RIA) e degli assegni ad personam in godimento del personale cessato, secondo quanto disposto dall'art 4, comma 2, del CCNL 5/10/2001, tenuto pur sempre conto del limite di importo del Fondo costituito per l'anno 2016:

- annualizzando gli importi di RIA ed assegni ad personam in godimento ai dipendenti cessati nel corso dell'anno 2016 (nel Fondo 2016 erano stati inseriti importi proporzionati in relazione ai mesi di cessazione 2016);
- computando i relativi importi del personale cessato nel corso dell'anno 2017, proporzionati in relazione ai mesi di cessazione 2017;

RICHIAMATO l'art.15, comma 2, del CCNL 1/4/1999, il quale prevede la possibilità di integrare le risorse economiche del Fondo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari del 1997, fatto salvo l'accertamento, da parte degli organi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio createsi a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;

VISTA la certificazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, CCNL 1/4/1999 del Nucleo di Valutazione del Comune di Marano sul Panaro in data 14/06/2017, con la quale è stato attestato da parte del Nucleo la presenza di obiettivi di produttività e di qualità idonei all'interno del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2017-2019, conformemente agli obiettivi strategici presenti nel DUP, e lo stanziamento in bilancio di una somma disponibile ad essere destinata all'incremento delle risorse decentrate per l'anno 2017;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione assunta in data odierna di ricognizione del Fondo dello straordinario che ha quantificato l'economia di straordinario che andrà ad incrementare il fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa dell'anno 2017 ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. m), del CCNL 1/4/1999;

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di procedere alla ricognizione definitiva delle esigenze di alimentazione variabile del fondo, in stretta coerenza con le necessità di incentivazione e remunerazione del personale coinvolto nelle attività, a sostegno dei piani di sviluppo della *performance* e del contestuale mantenimento dei livelli quali-quantitativi di resa dei servizi, anche a fronte della continua riduzione degli organici in servizio dovuta al perdurante contenimento legale del *turn over*, con specifico riferimento a quanto segue:

- integrazione del Fondo in applicazione dell'art.15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 nel limite del 1,2% del Monte Salari 1997, precisando che tali risorse sono già state rese disponibili dall'Amministrazione in sede di previsione di Bilancio 2017, da destinare all'incentivazione del maggior impegno del personale per il miglioramento dei livelli di prestazione dei servizi e per il raggiungimento degli obiettivi di PEG;
- integrazione del Fondo di un importo pari ad €. 2.621,00 in applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. m), del CCNL 1/4/1999, a titolo di economie derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 del CCNL 1/4/1999, derivanti dall'adozione di interventi organizzativi di razionalizzazione dei servizi e accertati a consuntivo sul Fondo lavoro straordinario dell'anno 2016;

PRECISATO che con deliberazione n. 45 del 31/05/2017 si sono individuati:

- gli obiettivi strategici derivanti dal programma di Governo e dal DUP oltre che dai progetti pilota dell'Amministrazione per il breve, medio e lungo periodo;
- gli obiettivi ordinari di settore derivanti dalla gestione ordinaria sulla base delle previsioni di PEG, come risulta dal documento stesso di gestione approvato con la medesima deliberazione. Tali obiettivi trovano riscontro nell'attività ordinaria annuale dei vari servizi;

RILEVATO che in questa fase, caratterizzata da risorse calanti, dovute a rigide normative in materia

di turn-over delle unità di personale e di contenimento delle risorse decentrate, i servizi hanno continuato a mantenere gli stessi livelli, sia quantitativi che qualitativi, negli ambiti istituzionali; in tale quadro di criticità organizzativa e gestionale costituisce leva irrinunciabile, a sostegno del mantenimento delle funzioni e delle attività, la conservazione, pur nel rispetto dei citati limiti normativi, di un coacervo di risorse decentrate sufficienti ad assicurare il sostegno di adeguati livelli di produttività e relativa premialità. Assume quindi particolare rilievo finanziario sia le iniziative di miglioramento dei servizi che le assunzioni di livelli di responsabilità nei procedimenti idonei ad assicurare la continuità e la qualità dei servizi offerti e degli uffici ad essi strumentali;

TENUTO CONTO, altresì, che attraverso specifici accordi e convenzioni tra l'Ente e l'Unione si condividono ed assicurano rilevanti apporti tecnico – amministrativi, al fine del funzionamento di tutti gli Enti dell'Unione;

RITENUTO, dunque, tra le risorse di parte variabile, di:

a) integrare il Fondo di Euro 6.876, in applicazione dell'art. 15, comma 2, CCNL 1/4/1999, nel limite massimo del 1,2% del Monte Salari 1997, ove sussista la capacità di spesa, resa disponibile da preventivo accertamento da parte del Nucleo di Valutazione delle effettive disponibilità di bilancio a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;

b) integrare il Fondo di Euro 2.621, in applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. m), del CCNL 1/4/1999, a titolo di economie derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 del CCNL 1/4/1999, derivanti dall'adozione di interventi organizzativi di razionalizzazione dei servizi e accertati a consuntivo sul Fondo lavoro straordinario dell'anno 2016;

INDIVIDUATO nel Responsabile del Settore Amministrativo la posizione dirigenziale competente in materia di risorse decentrate per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse e della produttività dell'anno 2017;

PRESO ATTO che a bilancio sono state stanziare le risorse finanziarie destinate al finanziamento del salario accessorio al personale dipendente;

VISTI i C.C.N.L. vigenti;

VISTA la bozza di deliberazione predisposta dalla Dirigente del Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli, alla quale fa capo, nella fattispecie, la responsabilità del procedimento;

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario, che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

Per tutte le ragioni in premessa esposte:

1. di individuare nel Responsabile del Settore Amministrativo la posizione dirigenziale competente a definire, con propria determinazione, il Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22/1/2004 per l'anno 2017;
2. di incrementare, secondo quanto disposto dall'art 4, comma 2, del CCNL 2001, la parte stabile del Fondo 2017, annualizzando l'importo di RIA ed assegni ad personam in godimento ai dipendenti cessati nel corso dell'anno 2016 e inserendo i relativi importi del personale cessato nel corso dell'anno 2017, proporzionati in relazione ai mesi di cessazione 2017;

3. di dare atto che il Fondo 2017 viene costituito tenendo conto del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dell'anno 2016, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
4. di disporre la quantificazione delle risorse decentrate per il 2017, relativamente alla parte variabile del Fondo, e precisamente:
 - integrazione del Fondo di Euro 6.876, in applicazione dell'art.15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 e nel limite del 1,2% del Monte Salari 1997, precisando che tali risorse sono state rese disponibili dall'Amministrazione in sede di previsione di Bilancio, da destinarsi all'incentivazione del maggior impegno del personale per il miglioramento dei livelli di prestazione dei servizi e per il raggiungimento degli obiettivi di PEG;
 - integrazione del Fondo di Euro 2.621, in applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. m), del CCNL 1/4/1999, a titolo di economie derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 del CCNL 1/4/1999, derivanti dall'adozione di interventi organizzativi di razionalizzazione dei servizi e accertati a consuntivo sul Fondo lavoro straordinario dell'anno 2016;
5. di dare atto che il presente atto, così come l'atto costitutivo del Fondo, potranno essere modificati a seguito dell'emanazione del nuovo CCNL e/o di eventuali sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale;
6. di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l'adozione di ogni atto e provvedimento necessario all'esecuzione della presente deliberazione;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Risorse umane dell'Unione Terre di Castelli che ne curerà anche la trasmissione alle OO.SS..

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MURATORI EMILIA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MANZINI ELISABETTA